



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 59

Arezzo 11 Marzo 2022

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
A TUTTI I CONSULENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 1/2022

Oggetto: D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 – “misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio scorso il D.L. n. 13 recante “misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Di rilievo per il settore la previsione contenuta all’art. 4 del decreto, rubricato *Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro* che riporta al comma 1 (a modifica ed integrazione dell’art. 1 della legge di bilancio n. 234/2021, aggiungendo dopo il comma 43, il comma 43bis) una importante previsione che, puntando alla selezione delle imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro, garantisce ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.

La norma, infatti, prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore ai 70.000 euro, solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle Associazioni Datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.

I soggetti attualmente riconosciuti dalle norme per il rilascio del visto di conformità, di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 241/1997, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture. La norma prevede, inoltre che, l’Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi del’INL, dell’INPS e delle Casse Edili.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Arch. Igor Michele Magini)

Allegato: D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022